

Statuto A.N.VE – Nicola Gazzini

Titolo I

Costituzione e generalità

Art. 1) E' costituita un'Associazione democratica apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro denominata **A.N.VE - Nicola Gazzini** con sede in Milano.

Art. 2) L'Associazione ha lo scopo di fornire interventi di supporto alle persone non vedenti, ipo-vedenti e a quelle anziane, quali accompagnamento e assistenza in genere, esclusa l'assistenza sanitaria.

A tal fine:

- a) offre servizi ausiliari, oltre all'accompagnamento, quali lettura riviste, quotidiani, ecc.;
- b) sostiene i soci nell'attività e nei bisogni rientranti nelle specifiche finalità connesse agli scopi associativi;
- c) orienta e forma gli accompagnatori, attraverso appositi corsi;
- d) collabora con altri gruppi o enti o associazioni (con particolare attenzione ai corsi di formazione di cui al punto precedente);
- e) promuove e organizza iniziative pubbliche di carattere sociale.

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta per volontà dell'Assemblea

Titolo II

Soci

Art. 4) Sono dichiarati soci tutti coloro che condividendo le finalità dell'Associazione intendano partecipare alla sua vita associativa, in particolare attraverso l'elettorato attivo e passivo agli Organi associativi e la condivisione delle spese per l'adeguato funzionamento attraverso il pagamento di una quota associativa annuale, che verrà definita dal Consiglio Direttivo.

Art. 5) Per far parte dell'Associazione è necessaria la richiesta scritta (compilazione e sottoscrizione di un modulo).

Le richieste di iscrizione devono essere accettate dal Consiglio Direttivo.

Art.6) Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non giudichi ricevibile la richiesta:

- a) lo comunica al richiedente entro tre mesi, motivando il rifiuto;
- b) se esistente, trasmette le motivazioni al Collegio dei Probiviri
Il richiedente può presentare ricorso. In tal caso:
 - a) il Consiglio Direttivo trasmette il ricorso al Collegio dei Probiviri, se esistente;

- b) Il Collegio dei Probiviri esamina il ricorso e convoca il ricorrente in prima istanza per una soluzione bonaria;
- c) se la soluzione bonaria non si raggiunge, il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea avente all'Ordine del Giorno, fra gli altri punti, la valutazione in seconda istanza del ricorso

Art. 7) Il titolo di Socio ha validità di un anno sociale (dal 1° gennaio al 31 dicembre) anche nel caso l'iscrizione sia stata effettuata durante l'anno. E' lasciata facoltà al Socio che si sia iscritto dopo il 30 giugno di chiedere che il suo titolo abbia validità ai fini statuari a partire dall'anno sociale immediatamente successivo. In questo caso al Socio non potrà essere richiesto alcun conguaglio nel caso la quota venga aumentata, ma al contempo non potrà nel frattempo fruire di alcun diritto associativo.

Art. 8) I soci si suddividono in:

- a) socio ordinario
- b) socio sostenitore
- c) socio benemerito

Art. 9) La qualifica di Socio viene meno per dimissioni o viene deliberata dal Consiglio Direttivo per manifesta inadempienza degli obblighi statuari, compreso, se richiesto, il pagamento della quota associativa.

Art. 10) Il Socio decaduto ha il diritto di avanzare ricorso.

In tal caso:

- a) il Consiglio Direttivo trasmette il ricorso al Collegio dei Probiviri, se esistente;
- b) Il Collegio dei Probiviri esamina il ricorso e convoca il ricorrente in prima istanza per una soluzione bonaria;
- c) se la soluzione bonaria non si raggiunge, il Consiglio Direttivo convoca un'Assemblea avente all'Ordine del Giorno, fra gli altri punti, la valutazione in seconda istanza del ricorso

Art. 11) Le quote associative _ sono deliberate dal Consiglio Direttivo .

Art. 12) Per lo svolgimento della loro attività potrà essere _ corrisposto ai Soci operanti come volontari, su specifica richiesta, approvata dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese di trasporto o altre spese.

Sezione 3

Socio Onorario (a Vita)

Art. 13) Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può, anche in forma ordinaria, nominare Socio Onorario a Vita chiunque abbia acquisito particolari meriti in considerazione del supporto offerto all'associazione.

Art. 14) Il Socio Onorario:

- a) fruisce di tutti i diritti associativi, compreso l'elettorato attivo e passivo;
- b) non rientra nel computo del quorum, nel caso sia richiesto

Sezione 4

Diritti e doveri dei Soci

Art. 15) Diritti dei Soci:

- a) partecipare alla vita democratica dell'Associazione nel suo complesso, anche attraverso l'elettorato attivo;
- b) candidarsi alle elezioni per le cariche elettive (elettorato passivo);
- c) fruire di tutte le convenzioni di volta in volta sottoscritte dall'associazione;
- d) fruire dell'attività dei collaboratori dell'associazione nei termini e limiti concordati con essi dall'associazione.

Art. 16) Doveri dei Soci

- a) contribuire alle spese dell'associazione attraverso il pagamento della quota annuale fissata;
- b) partecipare alla vita associativa dell'associazione;
- c) promuovere l'associazione in proprio e attraverso i mezzi messi a disposizione dall'associazione;

Art. 17) per il raggiungimento dei propri fini statutari l'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori qualificati che offrano gratuitamente o a titolo oneroso la loro collaborazione.

Titolo III

Organi dell'Associazione

Art.18) Sono Organi obbligatori dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente

- Il Vice - Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Art. 19) Sono Organi facoltativi dell'Associazione:

- Il Collegio dei Proviviri
- Le Commissioni

Sezione 1

Assemblea dei Soci

Art. 20) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere precedentemente indicato dal Vice Presidente quale sostituto o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina un segretario.

Art. 21) L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta:

- a) ordinaria una volta l'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, entro la fine del quarto mese dell'esercizio sociale;
- b) straordinaria consultiva;
- c) straordinaria deliberativa

Sezione 2

Assemblea Ordinaria

Art. 22) Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare:

- sulla relazione morale presentata dal Consiglio;
- sulla relazione dei revisori dei conti e conseguente rendiconto consuntivo;
- sui ricorsi dei Soci la cui richiesta non è stata accolta dal Consiglio Direttivo o da questo dichiarati decaduti;
- sul numero e sulla nomina, alla scadenza, del Presidente, dei Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- sull'approvazione della gestione delle convenzioni in atto con Enti o Associazioni, compresa la scelta di interromperle, se opportuno;
- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto espressamente di competenza dell'Assemblea Straordinaria deliberativa .

Art. 23) L'Assemblea ordinaria è valida:

- a) in prima convocazione con la presenza, in proprio o rappresentati per delega, della maggioranza assoluta dei Soci;

- b) in seconda convocazione con la presenza, in proprio o rappresentati per delega, di almeno il 20 % dei Soci, ad esclusione dei Soci Onorari.

Art. 24) Ogni Socio presente può rappresentare non più di due Soci deleganti

Art. 25) La convocazione deve essere trasmessa ai Soci almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione a mezzo di:

- a) lettera semplice accompagnata da telefonata per controllo avvenuta ricezione;
- b) posta elettronica con preghiera di risposta per avvenuta ricezione;
- c) fax con telefonata per controllo avvenuta ricezione

Art. 26) La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di 24 ore dalla prima

Art. 27) L'Assemblea Ordinaria, previa verifica della presenza del quorum, delibera a maggioranza semplice dei Soci presenti, non computati i Soci Onorari, che pure hanno diritto di voto.

Sezione 3

Assemblea Straordinaria Consultiva

Art. 28) L'Assemblea straordinaria consultiva si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o qualora ne facciano richiesta, in forma scritta e firmata dai richiedenti, almeno un terzo dei Soci, non computati i Soci Onorari. La richiesta di convocazione dovrà indicare anche l'ordine del giorno.

Art. 29) L'Assemblea Straordinaria Consultiva non esprime alcuna delibera, ma ha lo scopo di aggiornare su eventuali argomenti di particolare importanza per la vita associativa, rinviando le conseguenti delibere a una Assemblea Straordinaria Deliberante.

All'Assemblea Straordinaria Consultiva possono venire invitati, per decisione del Consiglio Direttivo, con diritto di parola, rappresentanti di altre Organizzazioni, pubbliche e private, simpatizzanti non ancora Soci.

Sezione 4

Assemblea Straordinaria Deliberativa

Art. 30) L'Assemblea straordinaria deliberativa:

a), viene convocata dal Consiglio di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza assoluta dei Soci;

b) delibera a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega su tutte le questioni all'ordine del giorno, salvo le delibere su singole persone, per le quali occorre la

maggioranza assoluta dei Soci, nonché sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, per le quali sono necessarie le specifiche maggioranze qualificate (vedere gli articoli dedicati)

Sezione 5

Consiglio Direttivo

Art. 31) Il Consiglio Direttivo è organo collegiale composto da un numero variabile fra tre e sette Membri eletti dall'Assemblea, in forma Ordinaria o Straordinaria deliberativa, con modalità definite da un apposito regolamento. Anche il numero dei Consiglieri deve essere deliberato dall'Assemblea in occasione di ogni elezione.

Art. 32) Vi partecipa di diritto un membro della famiglia del Fondatore Nicola Gazzini (salvo esplicita rinuncia).

Art. 33) Il Consiglio Direttivo:

- a) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno almeno la metà assoluta dei consiglieri.
- b) alla prima riunione elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- c) ha il compito di eseguire le delibere assembleari e di decidere sulle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- d) nomina non meno di tre co-firmatari dei conti bancari dell'Associazione;
- e) costituisce specifiche Commissioni di Lavoro per approfondire temi operativi o di studio e ne nomina i componenti;
- f) ha la facoltà di porre veto avverso le decisioni di delega adottate dal Presidente, con la maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ degli altri Consiglieri.

Art. 34) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri e comunque di non meno di tre Consiglieri.

Non è ammessa la partecipazione su delega.

Art. 35) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. A parità il Presidente può avvalersi del diritto di far prevalere la sua opzione.

Art. 36) In caso di votazione su più di due alternative si procede per eliminazione dell'opzione meno votata, considerando all'ultima votazione i soli voti favorevoli e contrari. In caso di maggioranza assoluta di astensioni la votazione non è considerata valida e la decisione deve essere aggiornata ad altra riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 37) Le proposte di modifica statutaria o di scioglimento dell'associazione richiedono la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri (la totalità nel caso di un Consiglio formato da tre membri) e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Sezione 6

Presidente

Art. 38) Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione verso i terzi e in giudizio;
- b) nomina in piena autonomia il Vice Presidente;
- c) Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In Consiglio Direttivo il suo voto può, nel caso desideri avvalersi di tale diritto, determinare la maggioranza in caso di parità. In sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, se anche quest'ultimo è assente, da un Consigliere delegato dai Consiglieri presenti o, se esistente, dal sostituto indicato dal Vice Presidente
- d) ha la firma sociale singola ad eccezione delle operazioni bancarie di prelievo e pagamento tramite bonifici o assegni per le quali è necessaria la firma congiunta di almeno due co-firmatari;
- e) ha la facoltà di delegare Consiglieri o altri Soci a compiere specifiche azioni in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione 7

Vice Presidente

Art. 39) Il Vice Presidente:

- a) sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) nel caso si preveda un'assenza o un impedimento del Presidente superiore a due mesi, nomina a sua volta, in piena autonomia, un suo sostituto

Art. 40) gode di tutti i diritti del Presidente salvo:

- a) la firma sui conti bancari, a meno che sia già co-firmatario; qualora l'impedimento del Presidente si preveda superiore ai tre mesi, propone al Consiglio Direttivo di approvare la sua inclusione fra i co-firmatari
- b) la facoltà di considerare doppio il suo voto in Consiglio Direttivo, a meno che si preveda un impedimento del Presidente della durata superiore a quattro mesi.

Sezione 8

Collegio dei Revisori dei Conti

- Art. 41) Il Collegio dei revisori è formato da un numero massimo di _tre membri, _nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente. Ha il compito di controllare la correttezza del rendiconto e di presentare all'Assemblea una relazione sugli aspetti economico-finanziari dell'Associazione.
- Art. 42) I revisori devono non far parte del Consiglio Direttivo, ma possono essere scelti anche all'esterno dell'Associazione.

Sezione 9

Collegio dei Proviviri

- Art. 43) Il Collegio dei Proviviri, organo facoltativo a giudizio dell'Assemblea dei Soci, è formato da un numero massimo di tre membri, nominati dai Soci stessi, e :
- a) esamina eventuali comportamenti dei Soci che abbiano contravvenuto allo Statuto e in qualunque modo recato danno all'Associazione;
 - b) esamina in prima istanza sugli eventuali ricorsi di aspiranti Soci la cui richiesta non sia stata accettata o di Soci dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo;
 - c) illustra in Assemblea una relazione sui casi presi in esame affinché i Soci possano pronunciarsi
- Art. 44) I Proviviri devono non far parte del Consiglio Direttivo e non averne fatto parte da almeno tre anni.
- Art. 45) Hanno diritto di precedenza a farne parte i Soci Onorari, a meno, come sopra precisato, siano Consiglieri o ex Consiglieri da meno di tre anni.

Sezione 10

Durata dei mandati

- Art. 46) Presidente, Consiglieri, Revisori e Proviviri restano in carica due anni.
- Art. 47) Consiglieri, Revisori e Proviviri sono rieleggibili senza limite alcuno.
- Art. 48) Il Presidente è rieleggibile per un solo ulteriore mandato consecutivo. Al termine del mandato in cui è stato ineleggibile torna ad esserlo con l'usuale vincolo di due mandati consecutivi.

Art. 49) Nel caso il mandato del Consiglio Direttivo si interrompa successivamente al raggiungimento della metà, il mandato si considera valido ai fini della rieleggibilità del Presidente uscente; nel caso non raggiunga la metà del periodo prescritto, il mandato si considera non svolto.

Art. 50) Il Vice Presidente, divenuto Presidente per dimissioni del titolare, sarà rieleggibile:

- a) per un solo ulteriore mandato, nel caso di dimissioni verificatesi prima del raggiungimento della metà del mandato;
- b) per due ulteriori mandati, nel caso di dimissioni verificatesi dopo il raggiungimento della metà del mandato

Art. 51) I Consiglieri si ritengono decaduti dalla carica:

- a) nel caso di dimissioni volontarie formalizzate al Consiglio Direttivo;
- b) se, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio.

Art. 52) Nel caso in cui si dovesse rendere vacante un posto, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea per l'integrazione, a meno che l'Assemblea abbia già espresso uno o più non eletti e questi abbiano dato la loro disponibilità.

Art. 53) Il neo Consigliere assolverà il suo compito fino al termine del mandato del Consiglio, indipendentemente dalla data di subentro. Ove fosse dimissionario l'intero Consiglio o comunque la sua maggioranza assoluta, la convocazione spetta al presidente dimissionario.

Art. 54) Le cariche sociali sono gratuite e non è ammesso alcun rimborso spese

Sezione 11

Commissioni (o Gruppi) di Lavoro

Art. 55) Le Commissioni di Lavoro:

- a) sono costituite dal Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione;
- b) sono composte indifferentemente da Consiglieri e altri Soci, compresi i Soci Onorari
- c) si organizzano al loro interno in modo del tutto indipendente;
- d) eleggono un coordinatore, preferibilmente, ma non tassativamente, fra i Consiglieri;
- e) se richieste, hanno l'onere di illustrare relazioni sul loro operato in sede di Assemblea e Consiglio Direttivo

Art. 56) La Commissione Organizzativa coordina le attività della Associazione e funge da tramite tra gli assistiti e i volontari, sia soci, sia non soci, organizzando l'attività dei quest'ultimi.

Titolo IV

Aspetti amministrativi

Art. 57) L'Associazione provvede al raggiungimento dei suoi scopi sociali attraverso:

- quote associative e ulteriori contributi dei Soci;
- donazioni o lasciti;
- liberi contributi di Enti o di privati;
- eventuali finanziamenti da parte di ogni sorta di Amministrazione ed Ente Pubblico Territoriale

Art. 58) L'anno sociale dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo, necessariamente di larga massima, contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio successivo. Entrambi i documenti sono elaborati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al controllo del Collegio dei revisori, che presenta all'Assemblea una relazione.

Art. 59) I documenti vengono discussi e approvati, eventualmente con le dovute modifiche, dall'Assemblea dei Soci convocata in forma Ordinaria

Art. 60) Le operazioni bancarie di prelievo e pagamento tramite bonifici e assegni richiedono senza possibilità di deroga la firma congiunta di almeno due co-firmatari dei conti bancari designati dal Consiglio Direttivo.

Art. 61) Le operazioni di versamento contanti o assegni e le richieste di documenti e informazioni relativi ai movimenti possono essere effettuate da un singolo co-firmatario.

Titolo V

Modifiche dello Statuto

Sezione 1

Discussione in sede di Consiglio Direttivo

Art. 62) Le proposte di modifica statutaria o di scioglimento dell'associazione richiedono la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri (la totalità nel caso di un Consiglio formato da tre membri) e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti

Sezione 2

Approvazione dell'Assemblea

Art. 63) Le modifiche statutarie possono essere discusse dall'Assemblea convocata nelle forme:

- a) ordinaria (a condizione che il punto sia stato espressamente riportato all'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione e sia stato evidenziato il quorum statutario per quel ben determinato punto);
- b) straordinaria deliberativa (anche in questo caso a condizione che il punto sia stato espressamente riportato all'Ordine del Giorno nell'avviso di convocazione e sia stato evidenziato il quorum statutario per quel ben determinato punto)

Art. 64) Il quorum richiesto per la validità di una delibera assembleare in materia di modifica statutaria è, sia in prima che in seconda convocazione:

presenza: 2/3 dei Soci in proprio o per delega ;

delibera: voto favorevole dei 2/3 dei presenti in proprio o per delega

Titolo VI

Scioglimento dell'Associazione

Art.65) In caso di scioglimento e conseguente liquidazione dell'associazione le eventuali attività dovranno essere devolute ad altra Associazione senza fini di lucro avente finalità analoghe.

Art. 66) Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea dei Soci, esclusivamente in forma Straordinaria Deliberativa con i seguenti quorum:

- a) presenza: $\frac{3}{4}$ dei Soci in proprio o su delega;
- b) delibera: $\frac{3}{4}$ dei soci presenti in proprio o su delega

Art. 67) Non è ammessa alcuna redistribuzione, né diretta né indiretta, fra i Soci,

Art. 68) I Soci nulla potranno pretendere per la loro attività, ad eccezione di quanto previsto dal presente statuto, ovvero rimborsi spese di trasporto o copertura assicurativa.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 69) Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento al Codice Civile ed alle norme di leggi vigenti in materia, in particolare alla legge 266 dell'11/8/91.

Art. 70) Il presente atto è stato redatto ai sensi dell'art. 8 della legge 266 dell'11/8/91.

Milano, 26 settembre 2010

ANVE – Nicola Gazzini

Il presidente

Alberto Ricci

I Consiglieri

Carla Bagliani

Rosa Gazzini

Piero Marcioni